



Comune di Campagnano di Roma
Città metropolitana di Roma Capitale

<http://www.comunecampagnano.it> - protocollo@comunecampagnano.it -
protocollo@pec.comunecampagnano.it

Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma
Tel: 06 9015601 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

Regolamento dei Servizi Cimiteriali e della Polizia Mortuaria

(Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 22/05/2007)
(Aggiornato con delibera Consiglio Comunale n. 11 del 04/02/2016)
(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22.03.2018)

INDICE

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 riferimenti normativi

1. oggetto e definizioni
2. responsabilità
3. servizi gratuiti ed a pagamento
4. atti a disposizione del pubblico
5. registro delle operazioni cimiteriali
6. schedario informatico delle sepolture

CAPO II - CAMERA MORTUARIA e DEPOSITO OSSERVAZIONE

Art. 8 camera mortuaria

CAPO III - FERETRI

Art. 9 deposizione della salma nel feretro

- a) verifica e chiusura dei feretri
- b) feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- c) targhetta di riconoscimento
- d) modalità del trasporto e percorso
- e) norme generali per trasporti
- f) trasporto per e da altri comuni, per seppellimento o cremazione
- g) trasporto di ceneri e resti
- h) trasporti e sepolture a carico del comune (servizio beneficenza)
- i) ricevimento salme

CAPO IV - CIMITERO COMUNALE “ dei Cappuccini”

Art. 19 cimitero comunale “dei cappuccini”

- a) disposizioni generali – personale di vigilanza, manutenzione e sepoltura, ecc
- b) obblighi e divieti per il personale del cimitero
- c) reparti speciali nel cimitero
- d) pagamento diritti cimiteriali

CAPO V - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 piano regolatore cimiteriale

CAPO VI - INUMAZIONE e TUMULAZIONE

Art. 25 deposito

- a) inumazione
- b) tumulazione

CAPO VII - ESUMAZIONI e ESTUMULAZIONI

Art. 28 esumazioni ordinarie

- avvisi per esumazioni ordinarie
- esumazione straordinaria
- estumulazione
- raccolta resti ossei

- trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- operazioni cimiteriali ove è richiesta la presenza di personale sanitario
- sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
- oggetti da recuperare

CAPO VIII - CREMAZIONE

- Art. 37 crematorio
 Art. 38 modalità per la cremazione,urne cinerarie,dispersione ed affidamento ceneri

CAPO IX - DISCIPLINA e DECORO del CIMITERO

- Art. 39 orario
- a) disciplina ingresso e circolazione veicoli
 - b) norme di comportamento all'interno del cimitero
 - c) manifestazioni
 - d) divieto di attività commerciali
 - e) accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le sepolture
 - f) coltivazione di fiori ed arbusti
 - g) riti funebri
 - h) epigrafi,monumenti,ornamenti sulle sepolture nei campi comuni

CAPO X - SEPOLTURE

- Art. 48 criteri di assegnazione delle sepolture
 Art. 49 concessioni per sepolture private
 Art. 50 modalità di assegnazione delle sepolture
 Art. 51 diritto al sepolcro e uso delle sepolture private
 Art. 52 manutenzione
 Art. 53 assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini bisognosi o benemeriti

CAPO XI - CONCESSIONI

- Art. 54 modalità di pagamento delle concessioni
- a) durata e decorrenza delle concessioni
 - b) intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
 - c) cessazione della sepoltura
 - d) cessazione della concessione
 - e) rinuncia a concessione
 - f) revoca concessione
 - g) decadenza concessione
 - h) provvedimenti conseguenti la decadenza
 - i) estinzione

CAPO XII - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- Art. 64 esecuzione opere ed accesso al cimitero

CAPO XIII - DISPOSIZIONI : VARIE, FINALI e NORME TRANSITORIE

- Art. 65 efficacia delle disposizioni del regolamento
- a) autorizzazioni e cautele

- b)** responsabili dei servizi cimiteriali
- c)** concessioni pregresse
- d)** disposizioni finali
- e)** entrata in vigore

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ART.1 - Riferimenti Normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (*Regolamento di Polizia Mortuaria*), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 . Legge Regione Lazio n. 4 del 28/4/2006 art. 162.

ART. 2 - Oggetto e definizioni

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi cimiteriali in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre)
- per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione .
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba .
- per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero .
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra .
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo
- per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30 x 0.30 x 0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/1993).
- per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto

ART. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne diretto interesse.

Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio cimiteriale:

- 1) L'orario di apertura e chiusura del cimitero.
- 2) Copia del presente Regolamento.
- 3) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
- 4) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 6 - Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Versamento diritti cimiteriali come da disposizione della delibera G.C. n. 81 del 15/4/2003.

ART. 7 - Schedario informatico delle sepolture

E' istituito presso gli uffici demografici, lo schedario informatico delle sepolture che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario annota le sepolture per:

- a) Nominativo del defunto
- b) Il numero ed il tipo della sepoltura
- c) Anno nascita e morte
- d) Nominativo concessionario
- e) Anno concessione
- f) Note

CAPO II CAMERA MORTUARIA e DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

ART.8 – Camera mortuaria

Il Comune dispone di un locale deposito o camera mortuaria per il ricevimento delle salme , istituito nell'ambito del cimitero.

In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/1990).

L'ammissione nel deposito, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III FERETRI

ART. 9 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal successivo art. 11.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ART. 10 - Verifica e chiusura dei feretri

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della A.S.L del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo dal personale ASL.

ART. 11- Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/1990. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal D.M della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di breve durata (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002
2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 30 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/1990).
3. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/1990 qualora il trasporto sia per o dall'estero.
4. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/1990

Per la cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/1990 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
5. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
 6. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/1990).
 7. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98)
 8. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 9. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ART. 12 - Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica o di altro materiale, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 13 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ART. 14 - Norme generali per i trasporti

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore.

L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ART. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, è correlato dai seguenti documenti:

- Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- Nulla osta rilasciato dal Sanitario Responsabile dell'A.S.L ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.
- Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei

documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ART. 16 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile incaricato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

ART. 17 - Trasporti e sepolture a carico del Comune (servizio di beneficenza)

Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si può fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura, in campo, qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ART. 18 - Ricevimento Salme

Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune , ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.

CAPO IV CIMITERO COMUNALE “ dei Cappuccini”

ART. 19 – Cimitero Comunale dei Cappuccini

Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/1990, il Comune provvede al servizio del seppellimento, nel Cimitero di Campagnano di Roma, denominato “dei Cappuccini” .

ART. 20 - Disposizioni generali – Personale di vigilanza, manutenzione, sepoltura, ecc.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio, tramite il Custode. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Il personale impegnato nei servizi è:

- 1) Custode – (servizio di custodia, manutenzione aree verdi e viabilità, sepolture)
- 2) Altre unità lavorative (operai, giardinieri, ecc), per operazioni di sepoltura o manutenzione.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite quindi, solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

L'Amministrazione Comunale, qualora se ne evidenzi la necessità, può dare in affidamento esterno, le operazioni di sepoltura o di manutenzione delle aree verdi e della viabilità interna.

Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Campagnano.

ART. 21 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è comunque tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- d) Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- e) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
- f) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- g) Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
- h) Trattene per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- i) Il personale addetto alla sepoltura, non può effettuare interventi in tombe e cappelle, date in concessione; pertanto tale attività di tumulazione, è di specifica competenza dei concessionari
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 22 - Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone, appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90)

ART. 23 - Pagamento Diritti Cimiteriali

Per la inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione delle salme e per ogni altro tipo di intervento nel Cimitero Comunale, sono dovuti i diritti cimiteriali, con tariffe stabilite e definite da apposito atto della Giunta Comunale.

CAPO V

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per il cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 24 - Piano regolatore cimiteriale

Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno 30 anni.

Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L territoriale , applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
- b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossari e, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
- c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
- e) Almeno ogni 15 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO VI

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 25 - Deposito

L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero.

ART. 26 - Inumazione

Le inumazioni in campo si utilizzano ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo o lapide, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo assegnato dal Comune.

Il cippo dovrà contenere inoltre l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

Le sepolture in campo, dovranno obbligatoriamente allinearsi a quella dell'ultima data di inumazione; nessuna ulteriore sepoltura potrà essere effettuata, a titolo alcuno, nei campi già chiusi.

ART. 27 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte.

A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

Non è permessa la tumulazione, in cappelle o tombe, che non siano in condizioni igieniche e strutturali previste dalla normativa, ed i feretri saranno depositati presso la camera mortuaria in attesa della sistemazione della sepoltura, con spese di deposito a carico dei concessionari.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 28 - Esumazioni ordinarie

Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 29 - Avvisi per esumazioni ordinarie

Vengono predisposti, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto l'avviso delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo, che viene affisso presso il Cimitero, direttamente sui campi da esumare ed all'Albo del Comune.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e potranno essere comunicate ai famigliari od agli aventi causa.

Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ART. 30 - Esumazione straordinaria

L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. o di personale tecnico delegato.

ART. 31 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco dopo una permanenza, dalla data del decesso, non inferiore a 30 anni.

I feretri sono estumulati a cura di operatori specializzati o da personale comunale, con oneri a carico dei familiari, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei 30 anni:

- a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90);
- b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L o di personale tecnico delegato.

ART. 32 - Raccolta dei resti ossei

Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

L'amministrazione Comunale può avviare a cremazione anche i resti trasferiti nell'ossario comune, qualora ne riconosca la necessità.

ART. 33 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

- a) Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
- b) Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
- c) Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della Legge n° 130/2001.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ART. 34 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L. nei seguenti casi:

- Esumazione straordinaria;
- Estumulazione ordinaria e straordinaria ;
- Risanamento tombe;
- Estumulazione per traslazione di feretro fuori Comune;
- Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

ART. 35 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4-12 e 13 del D.P.R. 254/2003 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana.

ART. 36 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VIII CREMAZIONE

ART. 37 - Crematorio

Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

I costi della cremazione sono a carico dei familiari o aventi causa.

ART. 38 - Modalità per la cremazione, urne cinerarie ,dispersione ed affidamento delle ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/1990, e con oneri a carico dei familiari.

Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 42 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno e ai sensi della Legge Regione Lazio. n. 4 del 28/4/2006, art. 162 (*norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri*).

Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata;
- b) Consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4.

Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'affidatario può collocare l'urna cineraria, presso la propria residenza o provvedere alla dispersione delle ceneri ai sensi della Legge Regione Lazio n. 4 del 28/4/2006 art. 162.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

Qualora il Comune abbia provveduto ad istituire apposita area (Giardino delle Rimembranze) per la dispersione delle ceneri, nel Cimitero Comunale, sarà possibile la dispersione in essa, dietro apposita autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

La dispersione delle ceneri in luogo diverso dalle aree previste nel Cimitero Comunale, in natura od in aree private, potrà avvenire secondo quanto disposto dall'art. 3, commi c) – d), L. n.130 del 30/3/2001 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*) e dall'art. 162 (*norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri*) L.R. Lazio n. 4 del 28/4/2006.

CAPO IX

DISCIPLINA e DECORO DEL CIMITERO

ART. 39- Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale e le modalità fissati dal Comune.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

ART. 40 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Nel cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il custode non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Nel Cimitero è vietato l'ingresso:

- a) Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
- b) Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
- c) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 41 - Norme di comportamento all'interno del cimitero

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
- b) Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
- c) Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
- d) Introdurre oggetti irriverenti.
- e) Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
Consumare cibi e bevande.
- f) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- g) Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- h) Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
- i) Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- j) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- k) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- l) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- m) Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio, nonché dei familiari interessati.
- n) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- o) Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 42 - Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 43 - Divieto di attività commerciali

All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Può essere previsto un esercizio commerciale, limitato alla vendita di fiori e quant'altro possa contribuire al decoro delle sepolture.

ART. 44- Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le sepolture

Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune.

Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali; alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

Nel periodo dall'ultima settimana di ottobre al termine della primadi novembre le imprese, non potranno all'interno del Cimitero, eseguire lavori di alcun genere.

E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Ufficio dei Servizi Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nel Cimitero.

ART. 45 - Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture è consentita la sistemazione di fiori e di piccoli arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardini o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 46 - Riti funebri

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

ART. 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni.

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono:

- a) I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
- b) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
- c) Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
- d) Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
- e) Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
- f) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

CAPO X SEPOLTURE

ART. 48- Criteri di assegnazione delle sepolture

Nel Cimitero di Campagnano di Roma, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto; per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile assegnare solo un altro loculo affiancato.

In caso di costruzioni di nuove sepolture, la Giunta Comunale, può decidere, eccezionalmente, di metterne un piccola parte in prevendita, a tariffe e modalità da definire.

Nel cimitero di Campagnano di Roma, debbono essere ricevute:

- Salme di persone morte nel territorio del Comune, ma non residenti (con sepoltura in campo), salvo richiesta d'altra destinazione, da parte di concessionari aventi diritto.
- Salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, la residenza.
- Salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
- I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

In casi eccezionali il Sindaco, tenendo conto dei posti disponibili, può adottare ordinanza sindacale per autorizzare la sepoltura a terra della salma ovvero, dei resti mortali e delle ceneri all'interno di loculi ossarini di persone non residenti e non decedute all'interno del territorio comunale al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) parente di 1° grado o coniuge di cittadino residente a Campagnano di Roma da oltre 10 anni;*
- b) persona che è stata residente in vita a Campagnano di Roma ma per ragioni di lavoro, salute, istruzione abbia dovuto spostare la propria residenza altrove;*
- c) ulteriori casi, al di fuori delle precedenti lettere a) e b) che per motivi e ragioni riferiti al caso concreto sono ritenuti meritevoli di sepoltura in Campagnano di Roma.*

ART. 49 - Concessioni per sepolture private

Il rilascio della concessione è subordinato alla disponibilità delle sepolture ed al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione

L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione.

- La durata.
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore), concessionaria/e.
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 50 - Modalità di assegnazione delle sepolture

L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali provvede direttamente alle modalità di assegnazione e concessione delle sepolture, procedendo di volta in volta, secondo la disposizione numerica, fino all'esaurimento consecutivo delle zone definite, senza che siano lasciate aree libere.

ART. 51 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali.

La tumulazione in sepolture in concessione, può essere consentita, in via eccezionale, anche a terzi a seguito di dichiarazione a firma autentica del concessionario originario o degli aventi diritto. (il diritto sulla concessione, rimarrà però al titolare originario).

Il diritto di sepolcro è, infatti, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.

Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ART. 52 - Manutenzione

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, tutti i tipi di sepoltura in concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ART. 53 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

CAPO XI CONCESSIONI

ART. 54 - Modalità di pagamento delle concessioni

Il pagamento del corrispettivo delle concessioni, relativo alle varie tipologie di sepoltura, dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

A richiesta dell'interessato, è consentito il pagamento in n. 6 rate mensili: la prima non inferiore al 30 % del dovuto da pagarsi all'atto della richiesta, le restanti nei 5 mesi successivi, maggiorate degli interessi nella misura pari al tasso legale;

Qualora non si proceda al pagamento sia in un'unica soluzione, ovvero non si rispettino i termini di scadenza delle rate, si procederà con atto forzoso al recupero delle somme dovute, oltre ad oneri ed interessi e, qualora il loculo, l'ossarino, o altro luogo dato in concessione, non sia stato occupato da: una salma, resto mortale, o equivalente, lo stesso ritornerà immediatamente nella disponibilità del Comune.

ART. 55 - Durata e Decorrenza delle Concessioni

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

La durata è fissata:

- in 10 anni per l'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione;
- in 70 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in 99 anni per gli ossarini e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, con possibilità di proroghe quinquennali soltanto nei casi di accertata mancata mineralizzazione della salma, senza alcun onere per il concessionario.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo, fissato nel comma 2, dietro il pagamento della metà del canone vigente alla data del rinnovo a condizione che lo stesso sia richiesto per mantenere nel loculo la salma originaria.

In caso di tumulazione di una seconda salma nello stesso loculo, previa riduzione di quella originale ovvero cremazione, alla scadenza potrà essere rinnovata, per il periodo fissato nel iv° punto del 2 comma, previo pagamento della metà del canone vigente alla data del rinnovo.

ART. 56 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

Le concessioni cimiteriali, sono ad uso del diretto interessato o per uso di una sola o più famiglie.

In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

Il Responsabile del Servizio, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al Concessionario.

ART. 57 - Cessazione della sepoltura

Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario; i ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ART. 58 - Cessazione della concessione

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 59 - Rinuncia a concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura purché sia libera da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 60 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 61 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- ✓ Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
- ✓ Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- ✓ In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- ✓ Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
- ✓ Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
- ✓ Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- ✓ Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- ✓ Quando la salma, i resti mortali ovvero le ceneri che occupavano il loculo dato in concessione originariamente vengano spostate altrove.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi sopra previsti, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ART. 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 63 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XII LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 64 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero

Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

CAPO XIII DISPOSIZIONI : VARIE, FINALI e NORME TRANSITORIE

ART. 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

L'Amministrazione con apposito atto del Consiglio Comunale, potrà disporre che tutti od alcuni dei servizi cimiteriali, possano essere affidati in gestione esterna a cooperative, associazioni, aziende specializzate, ecc.

ART. 66 - Autorizzazioni e Cautele

Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.

In caso di contestazione tra aventi diritto, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 67 - Responsabili dei Servizi cimiteriali

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile dei Servizi Cimiteriali.

I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono delle competenti strutture sanitarie dell'A.S.L.

Il Custode del Cimitero, è responsabile della vigilanza e dell'esecuzione del presente Regolamento all'interno dell'area cimiteriale.

ART. 68 - Concessioni pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione e procedere al rinnovo.

ART. 69 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 70 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.